

REGOLA BOLLATA (1223)

73a Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione ⁽¹⁾.

La Sede apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore papa Innocenzo di buona memoria e trascritta in questa lettera, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto ⁽²⁾. La Regola è questa:

Capitolo I

74NEL NOME DEL SIGNORE!
INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI

75 ¹ La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

76 ² Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana ⁽³⁾. ³ E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

⁽¹⁾ La *Regola bollata* dei frati minori è inclusa nella lettera *Solet annuere*, con la quale papa Onorio III la approvava definitivamente il 29 novembre 1223. L'originale pergameneo della lettera papale, con il testo della *Regola* e bolla pendente (da cui l'epiteto *bollata*), è oggi conservato in una cappella del Sacro Convento di Assisi, presso la chiesa inferiore.

⁽²⁾ La dichiarazione, fatta nel documento ufficiale di conferma, che la Regola dei frati minori era già stata «approvata» da Innocenzo III apparirà meno sorprendente, se è attendibile l'informazione che papa Innocenzo abbia comunicato la conferma non solo in pubblico concistoro (cf. nota a *Rnb*, Prologo), ma anche nel concilio Lateranense del 1215 (così Angelo Clareno in *Expositio Regulae* 1,14; 4,44; cf. ed. Boccali, pp. 119 e 375).

I (cf. *Rnb*, Prologo e cap. I). «*Regola e vita dei frati minori*», *Vangelo e tre voti* (1); *obbedienza al papa e alla Chiesa romana, e obbedienza a Francesco e successori* (2-3).

⁽³⁾ La dichiarazione esplicita di obbedienza «alla Chiesa romana» (assente nel Prologo della *Rnb*) è il primo indizio di una crescente preoccupazione di cattolicità, che verrà ribadita nella conclusione (cf. 12,4) e riaffiorerà con forza nei due Testamenti (1*Test* 5; 2*Test* 30-33).

Capitolo II

DI COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA
E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI

- ¹ Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno **77**
dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali,
ai quali soltanto e non ad altri sia concessa licenza di ammet-
tere i frati. ² I ministri, poi, diligentemente li esaminino intor-
no alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. ³ E se cre-
dono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e
osservare fermamente sino alla fine; ⁴ e non hanno mogli o,
qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o ab-
biano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo
diocesano, dopo aver fatto voto di continenza; e le mogli siano
di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto;
cf. Mt 19,21 ⁵ dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che *«vadano e
vendano tutte le loro cose e procurino di darle ai poveri»* (⁴).
⁶ Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.
- ⁷ E si guardino i frati e i loro ministri dall'essere solleciti **78**
delle loro cose temporali, affinché di esse facciano liberamen-
te tutto ciò che il Signore avrà loro ispirato. ⁸ Se tuttavia fosse
loro chiesto un consiglio, i ministri abbiano la facoltà di man-
darli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i
loro beni vengano distribuiti ai poveri.
- ⁹ Poi concedano loro i panni della prova, cioè due tonache **79**
senza cappuccio e il cingolo e le brache e il capperone fino al
cingolo, ¹⁰ a meno che qualche volta agli stessi ministri non
sembri diversamente secondo Dio.
- ¹¹ Terminato poi l'anno della prova, siano ricevuti al- **80**
l'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e
Regola. ¹² E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da que-
sta Religione, in conformità al comando del signor papa (⁵);
Lc 9,62 ¹³ poiché, secondo il santo Vangelo, *«nessuno che mette la
mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di
Dio»*.

II (Rnb II). *Condizioni dell'accoglienza all'Ordine, riservata ai ministri provin-
ciali (1-4); vendita e distribuzione dei beni (5-8); panni della prova e promessa di
obbedienza perpetua (9-13); vesti dei frati, umiltà esteriore e interiore (14-17).*

(⁴) Riappare il primo, fondamentale comando evangelico incontrato alla tripli-
ce apertura dei Vangeli in San Nicolò di Assisi (cf. 3Comp 28 e Rnb 1,2); delle
disposizioni per la missione dei discepoli, torneranno più avanti il saluto di pace e
la libertà evangelica nell'uso dei cibi (cf. 3,14-15).

(⁵) Bolla di Onorio III, del 22 settembre 1220: «una volta fatta la professione,
nessun frate osi lasciare il vostro Ordine» (*Cum secundum*, 3: FF 2714).

- 81** ¹⁴E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza cappuccio, coloro che la vorranno avere. ¹⁵E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. ¹⁶E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rappezzarli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. ¹⁷Li ammonisco, però, e li esorto ⁽⁶⁾ a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti morbidi e colorati e usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

Capitolo III

DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO, E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO

- 82** ¹I chierici dicano il divino ufficio secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, ²e perciò potranno avere i breviari ⁽⁷⁾.
- 83** ³I laici, invece, dicano ventiquattro *Pater noster* per il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il vespro dodici; per compieta sette; ⁴e preghino per i defunti ⁽⁸⁾.
- 84** ⁵E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. ⁶La santa Quaresima, invece, che a partire dall'Epifania dura ininterrottamente per quaranta giorni e che il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. ⁷Ma l'altra, fino alla Risurrezione del Signore, la digiunino. ⁸Negli altri tempi non

⁽⁶⁾ Emerge qui e in seguito la voce diretta di Francesco, anello centrale di collegamento per il rapporto di obbedienza tra la fraternità e la Chiesa (cap. I), ma anche filtro ultimo delle norme comunitarie di vita evangelica, prima dell'approvazione pontificia.

III (*Rnb* III, XIV-XV). *Norme per l'ufficio divino (1-4) e per il digiuno dei frati (5-9); itineranza nello stile della mitezza, umiltà e pace evangelica (10-14)*.

⁽⁷⁾ Papa Innocenzo III, probabilmente al tempo del concilio Lateranense IV (1215), aveva introdotto per il clero romano un ufficio divino raccolto in un solo volume e abbreviato (da cui *breviarium*). Per i Salmi, tuttavia, la Regola concede di continuare con l'uso del *Salterio gallicano*, assai diffuso e da molti chierici memorizzato.

⁽⁸⁾ A conferma del valore preminente del vincolo di fraternità, è questa l'unica norma diversificata per i frati non-chierici sancita dalla *Regola* dei frati minori (non fa eccezione a 7,2 il caso della penitenza sacramentale, riservata ai sacerdoti dal diritto canonico comune).

siano tenuti a digiunare, se non il venerdì⁽⁹⁾.⁹ Ma in momenti di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.

cf. 2Tm 2,14
Tt 3,2

¹⁰ Consiglio, poi, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo, che quando vanno per il mondo, non litighino ed *evitino le dispute di parole* e non giudichino gli altri; ¹¹ ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. ¹² E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.

Lc 10,5
cf. Lc 10,8

¹³ *In qualunque casa* entreranno, dicano *prima di tutto: Pace a questa casa* (¹⁰); ¹⁴ e, secondo il santo Vangelo, sia loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro messi davanti.

Capitolo IV

CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI

¹ Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia (¹¹), direttamente o per interposta persona. ² Tuttavia, per le necessità degli infermi e per vestire gli altri frati, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali si prendano sollecita cura secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, ³ salvo sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.

(⁹) La prassi ascetica del digiuno è notevolmente mitigata in confronto alla Regola benedettina (digiuno fino a nona – ore quindici – due giorni in settimana nel tempo di Pentecoste, tutti i giorni da metà settembre alle Ceneri, e fino a vespro nel tempo di Quaresima), per non dire della Regola di Chiara («Le sorelle digiunino in ogni tempo», 3,8; cf. *LegsC* 18).

(¹⁰) L'augurio evangelico di pace, rivelato a Francesco dal Signore (cf. *2Test* 23), suggella uno stile di itineranza «per il mondo» ispirato alle beatitudini evangeliche e improntato da apertura colloquiale verso tutti.

IV-V (*Rnb* VIII e VII). *Al divieto di ricevere denaro e all'esortazione di avere «sollecita cura» per gli infermi e per vestire i frati (cap. IV), si aggiunge il comando di lavorare «con fedeltà e con devozione», in linea con il primato dell'orazione e la destinazione fraterna della ricompensa (cap. V).*

(¹¹) «Pecunia è non solo il denaro contante, ma ogni cosa della quale gli uomini sogliono usare, quando serve come prezzo delle cose da pagare, o che si dà o si riceve in luogo di denaro contante» (CLARENO, *Expositio super Regulam*, 4,59, ed. Boccali, p. 379).

Capitolo V

DEL MODO DI LAVORARE

- 88** ¹Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione, ²così che, allontanato l'ozio nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali ⁽¹²⁾. ³Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, ⁴e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà. cf. 1Ts 5,19

Capitolo VI

- 89** CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRIINO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI

- 90** ¹I frati non si appropriino di nulla, né casa, né luogo, né alcun'altra cosa. ²E come *pellegrini e forestieri* in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia, ³e non si devono vergognare, perché il Signore per noi si è fatto povero in questo mondo. ⁴Questa è la sublimità di quell'altissima povertà, che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatti poveri di cose e vi ha innalzati con le virtù. ⁵Questa sia la vostra *parte di eredità*, che conduce nella *terra dei viventi*. ⁶E aderendo totalmente a questa povertà, fratelli amatissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo ⁽¹³⁾. 1Pt 2,11
Eb 11,13
- 91** ⁷E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari l'uno con l'altro. ⁸E ciascuno manifesti all'altro con sicurezza le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama cf. 2Cor 8,9
cf. Gc 2,5
cf. Sal 141,6

(12) Questo passo della *Regola bollata*, con l'ammonimento a non spegnere lo spirito di orazione e devozione, verrà citato da Francesco nel biglietto di «obbedienza» a frate Antonio per l'insegnamento della teologia ai frati (cf. FF 251-252).

VI (*Rnb IX-X*). Il capitolo fissa i caposaldi della *sequela di Cristo povero*: non appropriazione di beni, itineranza nel mondo, fiducia nella provvidenza divina (1-3), vivendo sempre nell'attesa dell'eredità futura (4-6), ma anche nell'impegno di una «materna» cura vicendevoles (7-9).

(13) Il programma di «altissima povertà» e di servizio vicendevoles, modellato sull'esempio di Cristo, lascia trasparire un concetto ricorrente nei pensieri e nei detti di Francesco: la fiducia dei figli di Dio deve radicarsi non nel possesso delle cose, ma nell'amore provvidente del Padre e nell'amore «materno» – cioè oblativo, gratuito, concreto – scambiato all'interno della fraternità.

il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

⁹E se qualcuno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire così come vorrebbero essere serviti essi stessi. **92**
cf. Mt 7,12

Capitolo VII

DELLA PENITENZA DA IMPORRE AI FRATI CHE PECCANO

¹Se alcuni tra i frati, per istigazione del nemico, avranno peccato mortalmente, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi quanto prima potranno, senza indugio ⁽¹⁴⁾. **93**

²I ministri poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà loro più opportuno, secondo Dio. **94**

³E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri. **95**

Capitolo VIII

DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE

¹Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di questa Religione come ministro generale e servo di tutta la **96**

VII *L'impegnativa procedura per la correzione di ministri o frati devianti, nel contesto dell'obbedienza vicendevole (cf. Rnb 5), viene qui limitata ai peccati mortali riservati ai ministri provinciali (v. 1), esortati a procedere «con misericordia» e senza passionalità (2-3).*

⁽¹⁴⁾ Questa disposizione (esclusa la limitazione: «per quei peccati [...] ministri provinciali») riprende quasi alla lettera l'inizio del «capitolo» sui peccati mortali abbozzato da Francesco nella *Lettera a un ministro* (v. 14), che dunque sarebbe da collocare tra la Regola del 1221 e la *Regola bollata* del novembre 1223.

VIII (Rnb XVIII). *Si istituisce la carica a vita del ministro generale, da eleggere nel capitolo di Pentecoste (1-2a), e da sostituire in caso di non idoneità (4). Con qualche variazione in rapporto alla prima Regola, si ribadisce la convocazione del capitolo generale (2b-3) e provinciale (5).*

fraternità e siano tenuti fermamente ad obbedirgli⁽¹⁵⁾. ² Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel capitolo di Pentecoste, nel quale i ministri provinciali siano tenuti sempre a radunarsi insieme, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; ³ e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

- 97 ⁴E se talora alla totalità dei ministri provinciali e dei custodi apparisse chiaro che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati, ai quali è demandata l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come custode⁽¹⁶⁾. ⁵ Dopo il capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi, se vorranno e lo crederanno opportuno, possano nello stesso anno, nelle loro custodie, convocare una volta i loro frati a capitolo.

Capitolo IX DEI PREDICATORI

- 98 ¹I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo, qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito⁽¹⁷⁾. ²E nessuno dei frati osi assolutamente predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato e approvato dal ministro generale di questa fraternità e dal medesimo non gli sia stato concesso l'ufficio della predicazione.

- 99 ³Ammonisco inoltre ed esorto gli stessi frati che, nella predicazione che fanno, le loro *parole* siano *esaminate e caste*⁽¹⁸⁾, cf. Sal 11,7
17,31

⁽¹⁵⁾ L'obbligo formale di avere un ministro generale eletto dai provinciali e dai custodi riuniti a capitolo (nella prima Regola si accenna solo al «capo» della Religione e ai «successori» di Francesco, cf. *Rnb*, Prologo, 3-4) valse a mantenere una forte struttura unitaria all'Ordine, nonostante la sua rapida espansione e la divisione in province (ben 32 nel 1239, cf. *Eccleston* 57: FF 2481).

⁽¹⁶⁾ Norma largamente utilizzata, visto che dall'ufficio di ministro generale furono esonerati o deposti Giovanni Parenti nel 1232, frate Elia nel 1239 (accusato, fra l'altro, di non aver mai convocato capitoli con i ministri oltremontani), Crescenzo da Iesi nel 1248 e Giovanni da Parma nel 1258.

IX (assai diverso da *Rnb* XVII). *Necessità dell'accordo con il vescovo e dell'approvazione del ministro generale per attendere alla predicazione (1-2), che dovrà essere fedele alla Parola, efficace ed essenziale (3-4).*

⁽¹⁷⁾ Si applica una norma della *Costituzione* 3 del concilio Lateranense IV (cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 234-235).

⁽¹⁸⁾ Attraverso la citazione implicita e allusiva di versetti salmistici («*Eloquia Domini eloquia casta; argentum igne examinatum*», Sal 11,7; «*Eloquia Domini igne examinata*», Sal 17,31), la *Regola* esorta i predicatori ad annunciare solo «le santis-

a utilità e a edificazione del popolo, ⁴ annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, *poiché brevi discorsi fece il Signore sulla terra.*

cf. Rm 9,28

Capitolo X

DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI

¹ I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino e ammoniscano i loro fratelli e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro la loro anima e la nostra Regola. **100**

² I frati poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. ³ Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola. **101**

⁴ E dovunque ci sono dei frati che si rendano conto e riconoscano di non poter osservare la Regola secondo lo Spirito (¹⁹), debbano e possano ricorrere ai loro ministri. ⁵ I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e usino nei loro confronti tanta familiarità, che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi; ⁶ infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati. **102**

⁷ Ammonisco poi ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da ogni superbia, vana gloria, invidia, avarizia, cura e preoccupazione di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione. **103**

cf. Lc 12,15

cf. Mt 13,22

sime parole divine» (2Test 13), libere da scorie di sapienza umana e mondana, purificate dal fuoco dello Spirito, come a suo modo la cenere, della quale Francesco era solito dire: «Sorella cenere è casta» (3Comp 15).

X (Rnb IV, V e altro). *Invito ai ministri di impartire correzione e obbedienza nella fedeltà a Dio e alla Regola (2-4); ai sudditi, di obbedire generosamente, ricorrendo nelle difficoltà ai loro «ministri e servi» (5-8); e a tutti, di fuggire lo spirito della carne e del mondo, ricercando sopra ogni cosa lo Spirito del Signore (9-13).*

(¹⁹) L'espressione «secondo lo Spirito» traduce *spiritualiter*, avverbio più volte usato da Francesco nell'accezione forte intesa da san Paolo, quando scrive che delle cose dello Spirito di Dio «se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito» (1Cor 2,14: *spiritualiter*). Qui sarà da intendere: «osservare la Regola secondo lo Spirito che la traduce in vita», attuando il programma di umiltà e povertà, preghiera ininterrotta, pazienza e carità evangelica esposto nella seconda parte del capitolo.

- 104** ⁸ E quelli che non sanno leggere, non si preoccupino di imparare ⁽²⁰⁾; ma facciano attenzione che sopra ogni cosa devono desiderare di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione ⁽²¹⁾, ⁹ di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nell'infermità, ¹⁰ e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci accusano, poiché dice il Signore: «*Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano*; ¹¹ *beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli*. ¹² *E chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo*». Mt 5,44
Mt 5,10
Mt 10,22

Capitolo XI

CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE

- 105** ¹ Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, ² e di non entrare nei monasteri delle monache, eccetto quelli ai quali dalla Sede apostolica è stata concessa una licenza speciale.
- 106** ³ Né si facciano padrini di uomini o di donne ⁽²²⁾, affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

⁽²⁰⁾ Questa è sicuramente la traduzione esatta della frase *et non curent nescientes litteras litteras discere* (contro la traduzione corrente, fatta propria anche dalle FF *ed. minor*, 1986: «E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle»), come interpretava alla metà del Duecento frate Ugo di Digne («Il santo in questo passo non loda i primi rudimenti nell'Ordine e i vecchi ancora all'abbiccì»), e conferma di recente P. MARANESI, *Nescientes litteras. L'ammonezione della Regola francescana e la questione degli studi nell'Ordine (secoli XIII-XVI)*, Ist. Storico dei Cappuccini, Roma 2000, pp. 30-37 (per la citazione da frate Ugo, p. 102). Si ripete dunque in forma di esortazione il divieto già codificato in *Rnb* 3,9 (vedi sopra, testo e nota). Diverso l'atteggiamento di Francesco nei confronti del lavoro: «E quelli che non sanno, imparino» (2*Test* 21).

⁽²¹⁾ Su questo tema si veda la sintesi illuminante di O. VAN ASSELDONK, *Lo Spirito del Signore e la sua santa operazione negli Scritti di Francesco*, in *De Francisco Assisiensi Commentarii* (1182-1982), vol. V, Roma 1982, pp. 133-195.

XI (*Rnb* XII). *A tutela del voto di castità, si comanda di non dare occasioni di sospetto nel rapporto con le donne* (1), *con i monasteri delle monache* (2) *e con i nuclei familiari attraverso l'istituto del patrocinio* (3).

⁽²²⁾ Angelo Clarenò spiega che Francesco «vietò anche che si facessero padrini di uomini o di donne, cognazione che si contrae in due sacramenti, cioè del battesimo e della cresima» (*Expositio super Regulam* XI,29, ed. Boccali, pp. 698-701).

Capitolo XII

DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI
E TRA GLI ALTRI INFEDELI

¹ Tutti quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. ² I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi, se non a quelli che vedranno idonei ad essere mandati (²³). **107**

³ Inoltre ingiungo per obbedienza ai ministri che chiedono al signor papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità, **108**

⁴ affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, *stabili nella fede* cattolica, osserviamo la povertà e l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso (²⁴). **109**
cf. Col 1,23

Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia temeraria. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. **109a**

Dal Laterano, il 29 novembre [1223], anno ottavo del nostro pontificato.

XII (*Rnb* XVI). *Norme per chi va in missione tra i non-cristiani (1-2) e comando di chiedere al papa un cardinale come guida, aiuto e correttore nell'osservanza della Regola (3-4).*

(²³) Cadono dal testo della *Regola bollata* i due *modi*, altamente ispirati, secondo i quali i frati inviati in missione «possono comportarsi *spiritualmente*» (*Rnb* 17,5) tra i non-cristiani, mentre la preoccupazione della brevità normativa ha indotto a sacrificare per intero anche gli ultimi, splendidi capitoli di esortazione e lode (*Rnb* 21-23).

(²⁴) Come si apre (1,1-2), così la *Regola* si chiude con la promessa di obbedienza e fedeltà al Signore Gesù, al suo Vangelo e alla sua santa Chiesa, che agli occhi di Francesco costituiscono un unico, inscindibile mistero di grazia e di salvezza.